PROVINCIA DELLA SPEZIA
PROVINCIA D'EUROPA

RELAZIONE SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Approvato con Decreto del Presidente n. 56 del 31/03/2016

PREMESSA

La Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha imposto alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 611 l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, "*al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".
Le amministrazioni richiamate dalla norma erano tenute entro il 31 marzo 2015 alla redazione di un piano operativo con indicazione di modalità e tempi di attuazione del processo di razionalizzazione ed esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.
In ottemperanza a quanto previsto dalla norma sopra richiamata la Provincia della Spezia ha predisposto un Piano di razionalizzazione approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9/2015 ad oggetto "Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie" con la quale si è disposto di provvedere alla liquidazione delle partecipazioni possedute nelle seguenti società: FILSE SPA, IRE SPA, BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. PER AZIONI, CILS COOP. SOC. ONLUS, CEPIM SPA, CENTRO FIERISTICO DELLA SPEZIA SRL, SALT SPA, RETE FIDI LIGURIA.

Il presente documento intende rendere conto di quanto l'Amministrazione ha disposto in merito all'attuazione del Piano sopra richiamato, segnalando nelle conclusioni le difficoltà e criticità emerse nell'attuazione dello stesso.

ATTIVITÀ SVOLTE

Nell'analisi di valutazione delle partecipazioni va ricordato come la Provincia della Spezia abbia perlopiù micro-partecipazioni e di scarsa appetibilità sul mercato. Questo ha condizionato l'attuazione del piano operativo, che è pertanto in una fase di svolgimento e non ancora concluso.
A fronte di queste condizioni si è scelto di avvalersi in ultima istanza di quanto previsto dall'art. 1 comma 569 della Legge 147/2013 prevedendo dunque di cessare le proprie partecipazioni societarie e conseguentemente di richiedere entro dodici mesi successivi alla cessazione la liquidazione in denaro, da parte della società stessa, del valore della quota detenuta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2437-ter secondo comma del Codice Civile.
Questo si ritiene possa essere forse l'unico meccanismo efficace per portare a compimento il processo di dismissione richiesto dal legislatore, tenuto anche conto del fatto che la modesta quota posseduta e lo scarso interesse del mercato rende antieconomico l'effettuazione di una procedura ad evidenza pubblica.

Qui di seguito si riportano in un quadro sinottico informativo le partecipazioni da dismettere in base al Piano approvato dall'Ente, da cui è dunque chiaramente comprensibile la dimensione ridotta delle partecipazioni detenute dall'Ente:

QUADRO SINOTTICO INFORMATIVO
SULLE PARTECIPAZIONI OGGETTO DI DISMISSIONE IN BASE AL PIANO OPERATIVO APPROVATO

RAGIONE SOCIALE	ATTIVITA' SVOLTE	MISURA DELLA PATECIPAZIONE (%)	CAPITALE SOCIALE	VALORE NOMINALE DELLA PARTECIPAZIONE	DURATA DELL'IMPEGNO (durata della società)	ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE PER L'ANNO 2015	RISULTATI DI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI			NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'ORGANO DI GOVERNO (previsti da statuti)
							2012	2013	2014	
FI.L.S.E. S.p.A.	Rappresenta l'organismo regionale a sostegno dello sviluppo economico e della piccola e media impresa.	0,048%	€ 24.700.566	€ 12.350,28	31/12/2050	€ 0,00	€ 10.463,00	€ 20.254,00	€ 46.140,00	nessuno
S.A.L.T. S.p.A.	Progettazione, costruzione ed esercizio delle autostrade Sestri Levante - Livorno, con diramazione Viareggio - Lucca e Fornola -La Spezia ad essa assegnate in concessione.	0,125%	€ 160.000.000	€208.000,00	31/12/2040	€ 0,00	€ 40.597.336,00	€ 34.750.962,00	€ 29.217.976,00	nessuno
Ce.P.I.M. S.p.A.	Operazioni dirette alla realizzazione di un centro interscambio merci che consenta la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo smistamento di merci, nonchè le attività di spedizione.	0,29%	€ 6.642.928	€ 19.264,49	31/12/2040	€ 0,00	€ 294.510,00	€ 514.263,00	€ 193.486,00	nessuno

CENTRO FIERISTICO DELLA SPEZIA S.r.l.	Gestione del Centro Fieristico della Spezia e specificatamente la gestione dei beni mobili ed immobili del Centro.	4,64%	€ 5.382.500	€ 249.748,00	31/12/2040	€ 0,00	-€ 111.405,00	-€ 163.089,00	-€ 216.314,00	nessuno
RETE FIDI LIGURIA	Assistenza dei soci nelle operazioni di finanziamento.	1,26%	€ 15.072.788	€ 189.917,13	31/12/2050	€ 0,00	€ 96.622,00	-€ 5.132.095,00	-€ 3.253.700,00	nessuno
BANCA POPOLARE ETICA – S.c.p.a.	Istituto creditizio le cui attività ed obiettivi si ispirano ai principi della finanza etica, intesa come strumento di gestione del risparmio finalizzato allo sviluppo dell'economia civile (sociale e no-profit).	0,01%	€ 49.769.055	€ 4.976,91	31/12/2100	€ 0,00	€ 1.645.716,00	€ 1.327.789,00	€ 3.187.558,00	nessuno
C.I.L.S. S.c.a.r.l.	Opera per l'inserimento lavorativo e sociale delle persone svantaggiate.	13,23%	€ 31.418	€ 4.156,60	31/12/2050	€ 0,00	€ 7.847,00	-€ 14.465,00	-€ 1.518,00	nessuno
I.R.E.S.P.A.	Funzioni di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, nonché di strumento operativo nell'ambito del settore energetico e dell'edilizia	0,16%	€ 372.972	€ 596,76	31/12/2050	€ 0,00	//	//	€ 1.255,00	nessuno

	residenziale pubblica.									

Qui di seguito si riportano sinteticamente le attività svolte e/o che si intendono svolgere in merito al processo di dismissioni previsto dall'Ente.

FILSE SPA

Per quanto riguarda FILSE l'azione che si è deciso di attuare è stata quella di:

- svolgere un'indagine ricognitiva tra i soci per verificare l'eventuale interesse da parte degli stessi all'acquisizione della quota detenuta dalla Provincia della Spezia pari al 0,048% del capitale sociale di FILSE. Si attende un riscontro da parte dei soci entro il 31 maggio 2016;
- comunicare, in caso di mancato riscontro, l'intenzione di avvalersi di quanto previsto dall'art. 1 comma 569 della Legge 147/2013 prevedendo dunque di cessare la propria partecipazione in FILSE e richiedere conseguentemente entro dodici mesi successivi alla data di cessazione la liquidazione in denaro, da parte della società stessa, del valore della quota detenuta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2437-ter secondo comma del Codice Civile.

La modalità di dismissione scelta è stata determinata dalla valutazione che la scarsa appetibilità di tale partecipazione per il valore modico posseduto avrebbe reso antieconomico l'effettuazione di procedure differenti.

IRE SPA

Per quanto riguarda IRE SPA l'azione che si è deciso di attuare è stata quella di:

- comunicare l'intenzione di avvalersi di quanto previsto dall'art. 1 comma 569 della Legge 147/2013 prevedendo dunque di cessare la propria partecipazione in IRE SPA e richiedere conseguentemente entro dodici mesi successivi alla data di cessazione la liquidazione in denaro, da parte della società stessa, del valore della quota detenuta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2437-ter secondo comma del Codice Civile.

La modalità di dismissione scelta è stata determinata dalla valutazione che la scarsa appetibilità di tale partecipazione per il valore modico posseduto avrebbe reso antieconomico l'effettuazione di procedure differenti.

BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. PER AZIONI

Per quanto riguarda BANCA ETICA POPOLARE l'azione che si è deciso di attuare è stata quella di:

- comunicare l'intenzione di avvalersi di quanto previsto dall'art. 1 comma 569 della Legge 147/2013 prevedendo dunque di cessare la propria partecipazione in BANCA ETICA POPOLARE e richiedere conseguentemente entro dodici mesi successivi alla data di cessazione la liquidazione in denaro, da parte della società stessa, del valore della quota detenuta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2437-ter secondo comma del Codice Civile.

La modalità di dismissione scelta è stata determinata dalla valutazione che la scarsa appetibilità di tale partecipazione per il valore modico posseduto avrebbe reso antieconomico l'effettuazione di procedure differenti.

CILS COOP. SOC. ONLUS

Per quanto riguarda CILS COOP. SOC. ONLUS l'azione che si è deciso di attuare è stata quella di:

- comunicare l'intenzione di avvalersi di quanto previsto dall'art. 1 comma 569 della Legge 147/2013 prevedendo dunque di cessare la propria partecipazione in CILS COOP. SOC. ONLUS e richiedere conseguentemente entro dodici mesi successivi alla data di cessazione

la liquidazione in denaro, da parte della società stessa, del valore della quota detenuta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2437-ter secondo comma del Codice Civile.

La modalità di dismissione scelta è stata determinata dalla valutazione che la scarsa appetibilità di tale partecipazione per il valore modico posseduto avrebbe reso antieconomico l'effettuazione di procedure differenti.

CEPIM SPA

Per quanto riguarda CEPIM l'azione che si è deciso di attuare è stata quella di:

- accogliere la proposta del socio Comune della Spezia, avviando un confronto tra tutti gli enti pubblici azionisti interessati al recesso della società CEPIM. Si attende un riscontro da parte dei soci entro il 31 maggio 2016;
- comunicare, in assenza di specifici riscontri in merito, l'intenzione di avvalersi di quanto previsto dall'art. 1 comma 569 della Legge 147/2013 prevedendo dunque di cessare la propria partecipazione in CEPIM e conseguentemente di richiedere entro dodici mesi successivi alla cessazione la liquidazione in denaro, da parte della società stessa, del valore della quota detenuta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2437-ter secondo comma del Codice Civile.

La modalità di dismissione scelta è stata determinata dal fatto che effettivamente CEPIM può avere una qualche appetibilità sul mercato e per questo potrebbe essere utile attivare una procedura di valutazione e perizia soprattutto se questa attività può svolgersi congiuntamente con altri Enti. In caso però questa modalità non dia riscontri positivi, si ritiene comunque necessario procedere alla sua dismissione.

CENTRO FIERISTICO DELLA SPEZIA SRL

Per quanto riguarda il CENTRO FIERISTICO DELLA SPEZIA SRL l'azione che si è deciso di attuare è stata quella di:

- svolgere un'indagine ricognitiva tra i soci per verificare l'eventuale interesse da parte degli stessi all'acquisizione della quota detenuta dalla Provincia della Spezia pari al 4,64% del capitale sociale di FILSE. Si attende un riscontro da parte dei soci entro il 31 maggio 2016;
- comunicare, in caso di mancato riscontro, l'intenzione di avvalersi di quanto previsto dall'art. 1 comma 569 della Legge 147/2013 prevedendo dunque di cessare la propria partecipazione al CENTRO FIERISTICO e richiedere conseguentemente entro dodici mesi successivi alla data di cessazione la liquidazione in denaro, da parte della società stessa, del valore della quota detenuta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2437-ter secondo comma del Codice Civile.

La modalità di dismissione scelta è stata determinata dalla valutazione che la scarsa appetibilità di tale partecipazione per il valore modico posseduto avrebbe reso antieconomico l'effettuazione di procedure differenti.

SALT SPA

Per quanto riguarda SALT SPA l'azione che si è deciso di attuare è stata quella di:

- avvalersi della perizia di stima del valore del capitale economico della società effettuata dal Comune della Spezia su specifico incarico a professionista competente;
- attendere l'esito della valutazione del Piano di riequilibrio che è attualmente in corso prima di procedere alla pubblicazione di specifico avviso pubblico per la messa in liquidazione delle azioni SALT possedute.

Si segnala che la vendita delle azioni SALT rientra nelle azioni previste dal Piano di riequilibrio presentato dall'Ente.

RETE FIDI LIGURIA.

Per quanto riguarda RETE FIDI LIGURIA l'azione che si è deciso di attuare è stata quella di:

- comunicare l'intenzione di avvalersi di quanto previsto dall'art. 1 comma 569 della Legge 147/2013 prevedendo dunque di cessare la propria partecipazione in RETE FIDI LIGURIA e richiedere conseguentemente entro dodici mesi successivi alla data di cessazione la liquidazione in denaro, da parte della società stessa, del valore della quota detenuta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2437-ter secondo comma del Codice Civile.

La modalità di dismissione scelta è stata determinata dalla valutazione che la scarsa appetibilità di tale partecipazione per il valore modico posseduto avrebbe reso antieconomico l'effettuazione di procedure differenti.